

ELIO VITO. È evidente!

PRESIDENTE. Questa è la realtà ed io non posso assolutamente sindacare la competenza del sottosegretario Martelli, che anzi stimo profondamente. Dobbiamo pertanto procedere al seguito della discussione sulle linee generali.

(Ripresa discussione sulle linee generali - A.C. 168)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Il provvedimento al nostro esame, la cui discussione è già iniziata a fine luglio, è di grande importanza. Dopo l'approvazione in prima lettura della riforma relativa alle regioni a statuto ordinario, è ora alla nostra attenzione il testo che riguarda le regioni a statuto speciale, concernente la modifica degli statuti di quelle cinque regioni, approvati con altrettante leggi costituzionali. L'importanza del provvedimento è evidente e fatti di cronaca di queste ore, legati a crisi verificatesi in Sardegna e Sicilia, testimoniano l'urgenza di procedere alla modifica di quegli statuti. Peraltro, laddove le regioni a statuto speciale avrebbero dovuto essere all'avanguardia, a causa dei vincoli, ovviamente di natura costituzionale, relativi alle leggi elettorali ed alla forma di governo di tipo assembleare contenuti negli statuti, in realtà, quelle regioni sono rimaste, in qualche modo, in posizione più arretrata. Per tutte queste ragioni è particolarmente importante procedere alle modifiche in questione, che, non a caso, incontrano significative resistenze. Infatti, l'abbandono dei criteri proporzionalistici e di natura assembleare rappresenta evidentemente un passaggio comunque non facile.

Non spenderò ulteriori parole sugli aspetti positivi contenuti nel provvedimento, che sono sicuramente significativi. Infatti, a prescindere da situazioni particolari, su cui poi mi soffermerò, per la Sicilia, la Sardegna ed il Friuli-Venezia

Giulia prevediamo la possibilità di elezione diretta del presidente della regione e modifichiamo la forma di governo tendenzialmente secondo le linee che abbiamo già seguito per le regioni a statuto ordinario.

Si tratta quindi di modifiche sulle quali personalmente sono intervenuto molte volte e su cui non ho bisogno di dilungarmi ulteriormente. Mi soffermerò invece su alcuni aspetti che, a mio avviso, ancora non vanno del testo all'esame dell'Assemblea che ritengo debbano essere oggetto di ulteriore riflessione e ponderazione. Su tali aspetti tenterò di svolgere alcune osservazioni di carattere generale.

A mio parere, vi è una differenza sostanziale tra alcune parti fondamentali di questa proposta e quella, che abbiamo approvato, concernente le regioni a statuto ordinario. Per queste ultime abbiamo indicato una forma di governo con l'elezione diretta del presidente della regione, dando però un'autonomia alle regioni stesse, le quali possono anche cambiare questa forma di governo, scegliendone un'altra.

Quindi, abbiamo voluto introdurre un'autonomia statutaria anche in merito a questi aspetti. Ciò è importante perché, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a mio avviso, abbiamo previsto una vera e propria autonomia delle popolazioni di quelle regioni, nel senso che qualora in una determinata regione a statuto ordinario i partiti rappresentati nel consiglio vogliono cambiare quella forma di governo (ad esempio eliminando l'elezione diretta del presidente della regione), possono procedere ad una modifica del loro statuto. Tale modifica, però, può essere sottoposta a referendum su richiesta di una quota dei consiglieri o dei cittadini; vi è sempre la possibilità di una verifica e, quindi, di uno spostamento del potere di modifica statutaria in favore della sovranità popolare. La regione, cioè, può modificare la forma di governo, magari eliminando l'elezione diretta del presidente della regione, ma si deve passare attraverso un referendum; quest'ultimo non è mai obbligatorio, è sempre oppo-

sitivo, promosso su richiesta di un cinquantesimo — se non erro — dei cittadini della regione oppure di un quinto — mi sembra — dei consiglieri regionali.

Ciò è molto significativo perché si è detto che con la nuova forma di governo bisogna evitare che, come è accaduto finora, anche recentemente, i governi si facciano e si disfacciano da Roma; è necessario che siano i cittadini gli arbitri della scelta di chi deve governare e degli aspetti essenziali, relativi alla forma di governo e all'organizzazione della regione, contenuti nello statuto. In ultima istanza, devono essere i cittadini a poter decidere se una determinata modifica statutaria sia gradita o meno.

Nel provvedimento in esame il meccanismo è diverso; esso tende a riconoscere alle regioni in questione una autonomia statutaria sulle materie concernenti la legge elettorale, l'elezione del presidente della regione, la forma di governo, eccetera, ma si tratta di un'autonomia riconosciuta alle popolazioni o alle oligarchie partitiche? È questo il problema. Non so se dietro vi sia una volontà — mi auguro di no, forse tale aspetto è sfuggito —, ma il meccanismo previsto è volto sì a riconoscere l'autonomia alle regioni, ma non alle popolazioni delle regioni stesse bensì alle *élite*, alle oligarchie, alle segreterie dei partiti.

Faccio queste affermazioni perché nel provvedimento in esame si prevede che in caso di modifica dello statuto, anche nell'ipotesi in cui venisse eliminata l'elezione diretta del presidente della regione — che abbiamo introdotto direttamente nello statuto della regione Sicilia —, se tale modifica venisse approvata a maggioranza dei due terzi, non si potrebbe comunque dar luogo a referendum. Se, invece — cosa singolare —, non fosse approvata con i due terzi, il referendum sarebbe obbligatorio, anche nel caso di una modifica insignificante, minima: in tal caso il referendum si dovrebbe svolgere a tutti i costi.

Ripeto, fino a modifiche approvate con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti il consiglio è previsto un referendum obbligatorio confermativo; si

tratta di un meccanismo molto diverso anche da quello previsto dall'articolo 138 della Costituzione, che disciplina la modifica delle norme costituzionali, secondo il quale il referendum si svolge soltanto su richiesta. Sulla base di quanto previsto nel provvedimento in esame, invece, il referendum si dovrebbe comunque tenere anche qualora si modificasse soltanto una virgola. Nel caso, invece, di maggioranze superiori ai due terzi, anche se esse riguardassero l'assetto complessivo dell'organizzazione della regione, le modifiche non sarebbero sottoponibili a referendum.

Ritengo si debba riflettere su tale modalità di disciplinare il referendum relativamente alle modifiche statutarie, perché non credo che essa sia accettabile, almeno dal mio punto di vista non lo è assolutamente. Non si comprende per quale ragione, dopo aver approvato un certo meccanismo per le regioni a statuto ordinario, si debba ora adottare un meccanismo diversissimo da qualunque altro; esso, infatti, è diverso anche da quello di cui all'articolo 138 della Costituzione, che non prevede affatto un referendum obbligatorio. Il meccanismo previsto nel provvedimento in esame tutela di fatto — lo ripeto — l'autonomia non delle popolazioni delle regioni, ma delle oligarchie, delle segreterie di partito.

Non si capisce perché. Certo, le regioni a statuto speciale possono prevedere norme diverse, ma ci deve essere una ragione per giustificare una scelta diversa e non riesco a capire quale sia la ragione e perché dobbiamo dare alle regioni a statuto ordinario un'autonomia statutaria piena, vera, effettiva, che è nella responsabilità di chi siede nei consigli regionali esercitare, ma che poi è soggetta al controllo dei cittadini, mentre invece qui vogliamo escludere i cittadini da eventuali successive modifiche statutarie. Perché vogliamo escludere i cittadini? Che autonomia vogliamo dare a queste regioni a statuto speciale? Perché questa differenza?

Mi auguro che ci sia un ripensamento e la mia proposta è quella di seguire la stessa strada che abbiamo scelto per le

regioni a statuto ordinario, perché non vedo su questo aspetto la necessità di una specialità, salvo situazioni particolari che possiamo prendere in considerazione, per esempio, per quanto riguarda il Trentino, ma evidentemente si tratta di problemi diversi.

Un'altra questione riguarda ancora il referendum, ma non quello sulle modifiche statutarie, bensì quello sulle leggi e in particolare il referendum abrogativo. Viene introdotta la previsione del referendum anche per la Sicilia, che non lo prevedeva, il che è un fatto positivo. Però, poi, stranamente, mentre tutto si dice per quanto riguarda la disciplina delle proposte di legge di iniziativa popolare (per cui occorrono 10 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per promuovere una legge di iniziativa popolare), per quanto riguarda il referendum, si dice solo che deve essere disciplinato, ma non si pone alcun «paletto». In ipotesi, la regione potrebbe decidere che per richiedere il referendum siano sufficienti 5 mila cittadini o invece che ne siano necessari 3 milioni. Solitamente, negli statuti si prevedono alcuni criteri fondamentali per quanto riguarda la disciplina del referendum. Così è previsto attualmente negli statuti speciali della Sardegna, del Friuli e della Valle d'Aosta, ma — guarda caso — in questo provvedimento si cambiano anche queste norme e quei criteri vengono eliminati. Si fa genericamente riferimento alla necessità di una successiva disciplina, ma tale disciplina dovrebbe riguardare le modalità del referendum, mentre l'indicazione dei soggetti che possono promuoverlo deve essere inserita nello statuto. Deve essere lo statuto a chiarire quanti cittadini possono promuoverlo o quanti consiglieri regionali o quanti consigli comunali o provinciali, in rappresentanza di una certa quota di popolazione. Va comunque stabilito un criterio ed i «paletti» essenziali vanno messi negli statuti. Adirittura, ripeto, nei casi in cui (come la Sardegna, il Friuli e la Valle d'Aosta) è già previsto un numero negli statuti, noi lo togliamo. Per esempio, in Valle d'Aosta bastano 4 mila cittadini, in Sardegna 10

mila, in Friuli 20 mila; il provvedimento elimina questi numeri. Credo sia assurdo prevedere negli statuti quanti e quali sono i soggetti che possono promuovere le leggi di iniziativa popolare e non prevedere quanti e quali sono i cittadini e i soggetti che possono promuovere un referendum: è assolutamente incongruo scendere nel dettaglio, ma è invece assolutamente necessario inserire alcuni criteri essenziali negli statuti.

Queste osservazioni relative ai referendum — sia quello sulle modifiche statutarie sia quello sulle leggi e in particolare di tipo abrogativo — valgono un po' per tutte le regioni a statuto speciale.

Vengo poi al problema della Valle d'Aosta. Mi dispiace che non sia presente il collega Caveri, ma su questo argomento devo fare una critica molto più radicale. Infatti, per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta, il collega Caveri si è opposto nella maniera più assoluta alla previsione, così come abbiamo previsto nella norma transitoria che, qualora la regione non approvi in tempo utile l'attuazione dello statuto, vi sia l'elezione diretta del presidente della Valle d'Aosta. Su ciò devo soffermarmi un attimo. È davvero sorprendente! Non si capisce la ragione per cui in Valle d'Aosta, mentre abbiamo previsto l'elezione diretta del sindaco che riguarda comuni di tre, quattro, cinque, dieci o venti mila abitanti, tutti i comuni d'Italia, tutte le province e, ora, prevista per le regioni, la comunità della Valle d'Aosta stessa non dovrebbe prevedere l'elezione diretta del presidente della regione. Credo che la motivazione sia una ben precisa. Credo che il paragone (lo uso per motivi di economia di tempo) di Bologna sia quanto mai significativo. Credo che per quanto riguarda l'*Union valdoitane* (non conosco quella situazione e non mi interessa la situazione specifica della Valle d'Aosta), ci sia la preoccupazione di poter perdere le elezioni. Il meccanismo dell'elezione diretta che è quello che garantisce il più facile ricambio delle oligarchie del governo della regione credo che non sia gradito. Infatti, se non ci fosse stata la elezione diretta del

sindaco a Bologna, il PDS comunque sarebbe rimasto il partito di maggioranza relativa e, con una distribuzione più o meno appropriata di assessorati, comunque sarebbe rimasto al governo della città. Se prevediamo l'elezione diretta, si può vincere, ma in caso di crisi politica, si può anche perdere in una situazione come quella di Bologna. La stessa situazione potrebbe, in via di ipotesi poiché non conosco esattamente la regione Valle d'Aosta, ripetersi per l'*Union valdoïtane*.

Allora, questa l'autonomia della regione o l'autonomia di Caveri e dell'*Union valdoïtane*? Vogliamo introdurre una riforma che tuteli l'autonomia di tutti i cittadini della Valle d'Aosta e dare anche una possibilità di ricambio, come deve essere secondo le regole liberali, anche in Valle d'Aosta, o dobbiamo tutelare a tutti i costi il potere di una parte che, magari, ha tutte le sue ragioni?

Sulla Valle d'Aosta presenterò emendamenti radicali.

Signor Presidente, è rimasto il problema del Trentino-Alto Adige-*Südtirol* che presenta tutta una serie di problemi molto delicati. Per Trento valgono le stesse argomentazioni che ho svolto, per Bolzano, evidentemente, vi è una situazione di specificità. Mi soffermo solo sul problema dei quattro anni. In parte esso riguarda anche la Valle d'Aosta poiché mi sembra che lì vi sia il problema dei tre anni, cioè non si ha elettorato attivo e passivo se non si risiede da quattro anni. Questa norma, in particolare per Trento, ma a mio avviso anche per Bolzano, aveva le sue ragioni forse tempo fa, ma ora non ha più alcuna ragione. Non si capisce perché un cittadino che abita da tre anni e undici mesi non possa né candidarsi né votare per le elezioni regionali e provinciali a Bolzano o a Trento. Non è assolutamente ragionevole e questa deve essere l'occasione anche per rivedere questa norma, quanto meno ridurla, cancellarla a Trento, a mio avviso, e ridurla fortemente per quanto riguarda la provincia di Bolzano. Mi scuso per la sommarietà ma il tempo non mi consentiva altrimenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisanu. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per richiamare l'attenzione su due questioni che mi sembrano particolarmente rilevanti. Mi consenta, però, preliminarmente, di muovere un sommesso appunto al Governo. La presenza del sottosegretario Martelli, persona che stimo e per la quale nutro anche sentimenti di amicizia è motivo di soddisfazione per noi, però in un dibattito come questo francamente la presenza del ministro per le riforme costituzionali sarebbe non necessaria, ma indispensabile visto che queste discussioni, rifuggendo i clamori della grande politica, mirano esattamente ad affrontare e risolvere i delicati problemi che abbiamo dinanzi. Allora, non avere in questo dibattito la presenza del ministro per le riforme istituzionali è davvero una carenza grave, che, signor Presidente, la pregherei di segnalare al più presto possibile nelle sedi opportune.

Venendo ad una prima osservazione, credo che, in generale, sia stata giusta la scelta di demandare ai consigli regionali la facoltà di decidere sulle forme di governo da darsi e sulle connesse leggi elettorali; credo, però, che noi, certo rispettando le indicazioni venute dagli stessi consigli regionali, dobbiamo tenere conto del fatto che, nel formulare le loro proposte, essi erano condizionati dagli statuti vigenti. Faccio specificamente il caso del consiglio regionale della Sardegna, che, a differenza di quello siciliano, che ha avanzato esplicitamente la richiesta dell'elezione diretta del presidente della regione, non ha potuto fare altrettanto per la semplice ragione che lo statuto, per come è formulato, impediva oggettivamente tale richiesta.

La Sardegna, peraltro, ha una legge elettorale bislacca, che è rigorosamente proporzionalista e prevede — qui è la stravaganza — un premio virtuale di maggioranza stabilito con criterio proporzionalista, che in realtà non c'è; comunque, però, si prevede l'indicazione del presidente della regione e quell'indicazione era

il massimo di presidenzialismo che, stanti i limiti statutari, il legislatore regionale poteva esprimere. Ma la scelta presidenzialista, di fatto, esiste e non è stata formulata per la semplice ragione che il consiglio regionale non poteva formularla. Di ciò dobbiamo tenere conto: lo dico con la convinzione che, in realtà, la scelta del presidenzialismo sia già stata compiuta in Sardegna e che questo Parlamento dovrebbe soltanto formalizzarla. Quindi, mi rendo conto che decisioni come queste possano essere prese soltanto con un'intesa larga tra le parti politiche qui rappresentate, ma se dipendesse da me, in linea teorica, non avrei esitazione a formulare l'elezione diretta del presidente nel testo dello statuto, così come avviene per la Sicilia, avendo tranquilla coscienza di corrispondere così ad un'attesa reale dei sardi.

La seconda osservazione investe più direttamente le responsabilità del legislatore nazionale e riguarda l'esigenza che, pur demandando ai consigli regionali la scelta della forma di governo e del sistema elettorale, noi come legislatori nazionali, come Parlamento, garantiamo la coerenza tra la forma di governo che viene prescelta e la legge elettorale connessa, facendo sì che siano predeterminate le condizioni per garantire la governabilità.

Non possiamo assolutamente consentire, e torno all'esempio della Sardegna, che possa ripetersi l'attuale bislacca situazione per cui si può eleggere direttamente il presidente della regione e, contemporaneamente, avere una legge elettorale proporzionalista che potrebbe non garantirgli una maggioranza, ma, al contrario, un'opposizione pressoché irriducibile, ponendo in tal modo le condizioni della paralisi politica e istituzionale.

Allora, occorre che noi garantiamo qui, nella legge, la governabilità delle regioni, di tutte le regioni e, a tal fine, mi permetto di richiamare una soluzione alla quale, a suo tempo, pervenne la Commissione bicamerale, quando suggerì una formula che, nel demandare i poteri di

decisione alle regioni, garantiva, comunque, le esigenze della governabilità, della stabilità dei governi.

Signor Presidente, colleghi, se è opinabile — e l'onestà intellettuale ci impone di dirlo — che nello statuto sardo la scelta del presidenzialismo non è certa, è invece indiscutibile quella della governabilità che non dobbiamo demandare ai consigli regionali, non dobbiamo demandare alle singole situazioni regionali già costituite, dove leggi elettorali che hanno prodotto frammentazione politica indurrebbero i gruppi frammentati a tutelare lo *statu quo* e a produrre, quindi, leggi che perpetuerebbero la frammentazione contro l'esigenza, così diffusa e sentita, della stabilità delle giunte e della governabilità delle regioni.

Per questo, rivolgendomi innanzitutto al presidente della Commissione, al quale dobbiamo dare atto anche come gruppo di avere svolto fin qui un lavoro egregio con grande scrupolo — e siamo certi che egli procederà su questa via — ma anche ai colleghi delle altre parti politiche, auspico che almeno per la Sardegna, oltre che per la Sicilia, si possa arrivare, con un emendamento largamente condiviso, alla indicazione dell'elezione diretta del presidente della regione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, mi sento di fare una vera e propria perorazione: vi scongiuro, troviamo una soluzione che garantisca alle regioni, a tutte le regioni, coerenza tra forma di governo e legge elettorale, in modo che sia assicurata la governabilità. Se non facessimo questo, ci assumeremmo una responsabilità gravissima della quale poi ci dovremmo amaramente pentire (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cherchi. Ne ha facoltà.

SALVATORE CHERCHI. Signor Presidente, desidero innanzitutto associarmi agli apprezzamenti ed ai ringraziamenti espressi dai colleghi già intervenuti nel dibattito nei confronti del relatore e del

presidente della Commissione, nonché di tutti i componenti la I Commissione, per il pregevole lavoro fin qui svolto nella formulazione dei testi al nostro esame. Desidero anche, per serietà personale, condividere il richiamo rivolto dall'onorevole Pisanu nei confronti del Governo. Anch'io ringrazio il senatore Martelli per la sua presenza e — mi creda — il nostro richiamo non vuole essere assolutamente lesivo nei confronti dell'autorevolezza della sua persona. Tuttavia, sarebbe stato importante che il Governo seguisse il nostro dibattito attraverso le persone competenti per carica istituzionale e per incarico di Governo. A mio avviso, non può essere che stigmatizzata la scarsa attenzione che il Governo presta a tale dibattito.

Come è stato detto dal relatore, sono più che maturi i tempi per la riforma delle leggi costituzionali delle regioni a statuto speciale relative alla forma di Governo, alla legge elettorale e ad altre materie, non solo e non tanto perché così si è già disposto per le regioni di diritto ordinario, attraverso il pieno riconoscimento dell'autonomia statutaria, ma proprio perché è tempo che la materia venga riformata.

La proposta formulata dalla I Commissione nei testi al nostro esame a me sembra sostanzialmente e ampiamente rispettosa della natura pattizia degli statuti ad autonomia speciale e lo è per la generalità delle regioni e delle province autonome che, in maniera diversa — con atti di indirizzo o proposte di legge —, si sono pronunciate.

Tale proposta è specificatamente rispettosa nei confronti della regione autonoma della Sardegna, la quale, come è noto, si è pronunciata sulla materia attraverso una proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale. In questa proposta di legge il consiglio regionale della Sardegna ha, appunto, chiesto la decostituzionalizzazione delle disposizioni statutarie relative alla forma di governo, al sistema di elezione degli organi della regione, ai rapporti fra gli stessi e alla definizione dei casi di ineleggibilità e di

incompatibilità. Il testo della I Commissione è rispettoso della richiesta del consiglio regionale.

BEPPE PISANU. Scusa Cherchi, però c'è un rischio: se il consiglio regionale insisterà su quella strada, essa porterà dritto alla decostituzionalizzazione della specialità, il che sarebbe un'autentica tragedia storica.

SALVATORE CHERCHI. Condivido pienamente il richiamo dell'onorevole Pisanu. Infatti, piuttosto curiosamente per un geloso custode dell'autonomia speciale, quale appunto dovrebbe essere il consiglio regionale, nel chiedere la decostituzionalizzazione di queste materie non è stato previsto, nella proposta di legge di iniziativa regionale, lo speciale regime per la legge regionale che interviene sulle materie. La I Commissione ha assicurato la piena autonomia della regione — in questo caso di quella sarda, ma anche dell'insieme delle regioni, sia di diritto ordinario, sia di diritto speciale — attraverso la previsione che la legge regionale su tali materie non sia sottoposta al visto del Governo e, semmai, quest'ultimo possa solo sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Attraverso questa operazione di decostituzionalizzazione e, contemporaneamente, di previsione di un regime speciale, che non sottopone al preventivo visto del Governo la legge regionale, si realizza, a mio avviso, il più compiuto rispetto dell'autonomia legislativa della regione.

Si pone la questione se il testo in discussione debba prevedere disposizioni specificamente dirette a conseguire particolari obiettivi.

L'onorevole Pisanu ha poc'anzi posto la questione di prevedere direttamente l'elezione diretta del presidente della regione, analogamente a quanto accade per la regione siciliana. Osservo in proposito che, per quanto mi riguarda, sono favorevole all'elezione diretta del presidente della regione, tuttavia è bene che una decisione di tal genere a regime venga assunta dal consiglio regionale poiché dobbiamo con-

temperare la nostra convinzione di legislatori in Parlamento con il rispetto dell'autonomia regionale. Viceversa ritengo fondata l'altra proposta formulata dall'onorevole Pisanu e segnalo anch'io al relatore, a tutta la Commissione affari costituzionali e all'Assemblea la necessità che, nel demandare all'autonomia regionale la legislazione sul sistema elettorale, si introduca la previsione che deve essere fatto salvo il principio di stabilità, cioè che il nuovo quadro legislativo, qualunque esso sia (secondo quanto il consiglio regionale riterrà di deliberare nella sua autonomia), debba comunque assicurare che i cittadini abbiano un Governo e che esso sia stabile nel tempo, pena il ripetersi della consultazione elettorale.

Mi dichiaro fin d'ora favorevole alla previsione dell'introduzione nella legge — come proposto dalla Commissione — dell'istituto della sfiducia motivata. Non si tratta di un'invasione dell'autonomia del legislatore regionale ma di stabilire un principio, indicando uno strumento che assicuri o che contribuisca in maniera rilevante alla realizzazione dell'obiettivo della governabilità e della stabilità, essendo obiettivi che corrispondono agli interessi generali. Essi devono essere ulteriormente rafforzati prevedendo che la legge regionale sia redatta, come proposto dall'onorevole Pisanu, assicurando una coerenza interna al sistema tale da far sì che non si possano determinare divaricazioni esplosive tra, per esempio, la decisione di elezione del presidente della regione e la maggioranza che dovrebbe sostenere l'azione di governo.

Sulle disposizioni transitorie è opportuno, a mio avviso, prevedere che per tutte le autonomie speciali, in particolare per quel che riguarda situazioni su cui maggiormente va la mia attenzione, e cioè sulla Sardegna, nel caso in cui il consiglio regionale non deliberi sulla forma di governo o sul nuovo sistema elettorale, si proceda in occasione delle successive elezioni al rinnovo del consiglio secondo le disposizioni di legge che disciplinano le elezioni del consiglio regionale delle re-

gioni a statuto ordinario e che si proceda all'elezione diretta del presidente della regione.

Contrariamente ad altri colleghi, non credo che la previsione di disposizioni transitorie di questa natura sia lesiva dell'autonomia regionale.

Innanzitutto, il consiglio regionale ha a disposizione cinque anni per poter deliberare sulla forma di governo, sulla legge regionale, sui casi di incompatibilità e di ineleggibilità; quindi, ha di fronte a sé un tempo assolutamente ampio per esercitare, in piena autonomia, i poteri che gli sono attribuiti dal nuovo quadro dello statuto. Semmai, si viene a stabilire, mediante un ragionamento, mediante un regime pattizio, una sorta di indicazione su quel che potrà essere la futura legge regionale. Mi sembra assolutamente coerente con le esigenze che emergono dalla società l'indicazione contenuta nelle disposizioni transitorie in favore dell'elezione diretta del presidente della regione e dell'adozione di un sistema elettorale che garantisca meglio la governabilità e la stabilità. Ciò vale in assoluto; il contingente, il presente, ci offre una situazione che in Sardegna è, per molti versi, drammatica: non possiamo tener conto del fatto che tale situazione è prodotta da una legge regionale che deriva direttamente dai limiti dello statuto.

Il legislatore regionale si è ingegnato di ricavare, dai limiti angusti di uno statuto strettamente proporzionalistico e caratterizzato da vincoli estremamente rigidi, una legge che in qualche modo rispondesse ad una parvenza di sistema maggioritario e di designazione — se non di elezione diretta — del presidente della regione. Tuttavia, il legislatore regionale ha dovuto operare all'interno di limiti estremamente angusti, posti dall'attuale statuto: ne è venuta fuori una legge che è stata definita bislacca.

Vorrei, signor Presidente, spezzare una lancia a favore di chi ha formulato tale legge: è vero che il risultato è stato bislacco, in quanto si è partiti da una base che porta — nonostante la generosità del tentativo — alla situazione data; tuttavia,

non possiamo non tener conto, nelle norme transitorie, di una situazione nella quale l'immobilismo del legislatore regionale — che potrebbe verificarsi — non debba prevalere sulle esigenze dei cittadini delle singole regioni e delle singole comunità di avere governi che siano in grado di assolvere, appunto, alla funzione di governo. Questo principio deve essere tutelato e contemplato in via prioritaria, altrimenti avremmo una concezione dell'autonomia che sfocia nella totale irresponsabilità dell'istituzione autonomistica regionale nei confronti dei cittadini che, da tale autonomia, invece, debbono trarre dei benefici.

Infine, voglio porre alla Commissione ed al relatore una questione che non mi sembra compiutamente risolta e che necessita, nel corso del dibattito, di un chiarimento inoppugnabile. Il testo al nostro esame, relativamente allo statuto della regione Sardegna, propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 50. Tale articolo riguarda i casi di scioglimento del consiglio regionale. L'attuale statuto prevede che il consiglio regionale possa essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, mediante una certa procedura normata dallo statuto, per ragioni di sicurezza regionale o quando, per dimissioni od altra causa, il consiglio stesso non sia in grado di funzionare.

Prima ancora di discutere su tale formula (cosa significa, esattamente, che il consiglio non è in grado di funzionare?), devo rilevare che nel testo al nostro esame viene prevista la soppressione di questo comma. Tale soppressione è coerente con le disposizioni che definiscono la situazione a regime, ossia quando il consiglio regionale avrà approvato una legge sulla nuova forma di governo e sul nuovo sistema elettorale: nella situazione, ripeto, a regime definita dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame, la soppressione dell'articolo 50, secondo comma, sarebbe del tutto coerente. Mi chiedo, però, cosa si verificherà nel periodo transitorio, ossia se, fintanto che non verrà approvata la legge regionale sulla forma di governo e

sul sistema elettorale, non si determinerà un vuoto normativo relativamente alla possibilità di scioglimento del consiglio regionale, sia pure in casi assolutamente eccezionali. In tal caso dovrebbe operare — ma in proposito chiedo lumi al relatore ed al presidente della Commissione — la previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, la quale stabilisce che relativamente al periodo temporale in cui permane in carica l'attuale consiglio regionale continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni statutarie. Chiedo, quindi, se tale formulazione debba intendersi anche posta a salvaguardia specifica di quanto previsto dall'articolo 50, secondo comma.

Mi chiedo anche — e sottopongo tale tema alla riflessione dei colleghi — se nell'ambito delle disposizioni transitorie la norma di cui all'articolo 50, secondo comma, non possa o non debba essere più chiaramente specificata. Se è vero, infatti, che in dottrina esistono indicazioni su che cosa debba intendersi per consiglio non in grado di funzionare, è anche vero che, non essendoci precedenti di alcun genere di scioglimento del consiglio regionale, non esiste in effetti una prassi o una definizione di carattere giurisprudenziale, insomma un qualcosa che sia stato in qualche modo codificato nel tempo, che porti alla definizione di consiglio regionale non in grado di funzionare. Segnalo tale problematica perchè ritengo che dobbiamo farcene carico, innanzitutto prevedendo comunque la sopravvivenza, fino al nuovo quadro legislativo a regime, dell'attuale disposizione statutaria, ed eventualmente — mi permetto di suggerirlo sotto forma di riflessione — prevedendo nelle disposizioni transitorie una traduzione in termini più precisi di quel concetto, la quale, senza violare l'autonomia speciale e senza quindi affidarne la soluzione ad un procedimento che ha carattere discrezionale quando promosso dal Governo, sino ad arrivare all'atto conclusivo del Presidente della Repubblica, preveda qualche forma di automatismo — ovviamente patuito con l'istituto regionale — che porti a restituire la parola al popolo sovrano,

qualora sia acclarato che il consiglio regionale non sia in grado di funzionare.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, rinnovando il ringraziamento e l'apprezzamento per il pregevole lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione affari costituzionali. Questo lavoro ci mette in condizione di deliberare su un provvedimento atteso dai cittadini delle regioni speciali e delle province autonome e sicuramente atteso anche dai cittadini della regione Sardegna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, molti di voi hanno lamentato, sempre con molto garbo, l'assenza in aula, questa mattina, del ministro competente. Da alcune frammentarie notizie in mio possesso, sembrerebbe che essa sia dovuta a motivi di salute; ciò mi sembra giustifichi, pertanto, l'assenza di una persona che si è sempre dimostrata molto attenta e sensibile nei suoi rapporti con quest'Assemblea.

È iscritto a parlare l'onorevole Cappella. Ne ha facoltà.

MICHELE CAPPELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione, che unifica proposte di legge di rilevanza costituzionale da più parti presentate relativamente alle modifiche da apportare agli statuti delle regioni a statuto speciale, è da annoverare senz'altro tra quelli che, per la carica di innovazione e di modernizzazione istituzionale contenuta, assumono rilevanza storica.

Di rilevanza storica lo è senz'altro per la Sicilia che, dopo la conquista dello statuto autonomo del 1946 e la riaffermazione della natura pattizia dei rapporti con lo Stato centrale, non era riuscita, quando le ragioni di una attualizzazione dello strumento statutario erano già mature da parecchi anni, ad intervenire innovando, correndo così il rischio, come stava per accadere, di rendere valide alcune opinioni che intravedevano, proprio nella specialità siciliana, una delle ragioni non già della sua forza, ma, al contrario, della sua decadenza.

Per me è motivo di soddisfazione pensare che alla modifica statutaria della regione Sicilia si arrivi dopo che l'assemblea regionale abbia finalmente approvato, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, una legge votata con una vasta maggioranza assembleare e che questo rappresenti uno dei principali risultati colti in pochi mesi di governo dalla coalizione di centro-sinistra guidata da Angelo Capodicasa.

La diffusa consapevolezza nell'opinione pubblica che alla riforma che il parlamento siciliano seppe fare nel 1993, prima ancora che questo avvenisse in campo nazionale, dell'elezione diretta dei sindaci dovesse seguire la conseguente riforma statutaria aveva aperto la speranza che l'innovazione istituzionale andasse avanti e che lo strumento autonomistico divenisse mezzo funzionale alla modernizzazione. Purtroppo, le spinte conservatrici e le resistenze al cambiamento hanno ritardato quel processo facendo pagare prezzi altissimi alle prospettive siciliane.

Il disegno di legge in discussione, al di là di qualche ulteriore accorgimento che il parlamento siciliano, nella sua autonomia, potrà apportare con le leggi di adeguamento della riforma statutaria, rappresenta la riforma che risponde in pieno alle attese dei siciliani. Per la Sicilia è il segno di una svolta di grande rilievo politico e sociale ed è particolarmente significativo che tutto ciò avvenga nello stesso momento in cui l'economia meridionale dell'isola vive una fase di interessante trasformazione e rinnovamento del suo tessuto economico e infrastrutturale, grazie all'entrata in regime della politica di questi anni del Governo nazionale che può innescare veramente un *mix* di straordinario interesse fatto finalmente di stabilità, riforme, sviluppo e innovazione istituzionale.

L'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione, la possibilità della conclusione anticipata della durata della legislatura — con la previsione dello scioglimento in caso di dimissioni della metà più uno dei suoi componenti, la presentazione di una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta o in

caso di dimissioni del presidente eletto direttamente dai cittadini —, l'iniziativa popolare della funzione legislativa, l'istituto del referendum e, soprattutto, la norma transitoria che consente, qualora non siano state approvate nei tempi previsti le leggi di adeguamento da parte dell'assemblea regionale siciliana, di osservare le disposizioni che regolano le elezioni delle regioni a statuto ordinario sono pezzi di un nuovo assetto statutario che rinnovano le potenzialità dell'autonomia, rendendola organica al processo di trasformazione in atto nel paese e in Europa e conferendo alla specialità siciliana un assetto « più normale » nel funzionamento delle sue istituzioni, ma, nello stesso tempo, più pronto a cogliere la straordinaria potenzialità e ricchezza che, da secoli, la Sicilia esprime, in rapporto alla fase storica che viviamo.

Il vento delle riforme che interessa il nostro paese e che attiene ad una fase di transizione che tocca tutti i settori della vita istituzionale, economica e politica della società italiana giunge dopo il disegno di legge approvato da questa Camera per le regioni a statuto ordinario: un altro tassello che consente di completare l'azione di riforme inerenti il quadro regionale, inserendo principi che rafforzano la stabilità e l'efficienza dei governi nel rispetto delle autonomie regionali e dell'autogoverno, sebbene all'interno di principi generali di riferimento.

In conclusione, signor Presidente, sento l'obbligo di ringraziare il lavoro svolto dalla Commissione, dal suo presidente e, in particolare, dal relatore onorevole Di Bisceglie per le intelligenti correzioni apportate che, senza snaturare, come nel caso della regione Sicilia, la portata del deliberato dell'assemblea regionale, hanno consentito di migliorare il testo, in particolare nella norma transitoria di cui condivido l'ispirazione e la sostanza e per la quale mi riservo la presentazione di un emendamento relativo ad una diversa formulazione che eviti eventuali esercizi interpretativi di conformità dell'articolo 3 dello statuto siciliano, nella parte relativa

alla composizione dell'Assemblea regionale siciliana nel numero dei suoi componenti.

Mi auguro che la Camera vari al più presto questo disegno di legge perché è di questo che hanno bisogno le regioni a statuto speciale e la Sicilia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, colleghi, prendiamo atto dell'impedimento del ministro Maccanico a presenziare ai lavori d'aula.

Intervengo quale capogruppo di forza Italia nella Commissione affari costituzionale, quasi a conclusione della discussione generale per le modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia differenziata.

Il mio intervento farà precipuo riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 3, ossia agli assetti speciali della regione siciliana e della regione sarda, mentre gli interventi degli altri colleghi hanno fatto riferimento ad altri aspetti della normativa all'esame dell'Assemblea: mi riferisco, in particolare, a quello dell'onorevole Pisanu.

Una prima notazione attiene al significato politico della proposta di legge costituzionale che ci apprestiamo ad esaminare. Ricorderete che per gli statuti delle regioni a statuto ordinario, si è voluto privilegiare l'aspetto della stabilità dei governi regionali mediante l'elezione diretta dei presidenti delle giunte delle predette regioni. Con la stessa riforma costituzionale approvata da quest'Assemblea in prima lettura nel luglio scorso viene attribuita alla potestà della normativa relativa agli statuti ordinari l'eventuale modifica della forma di Governo. Invero, negli statuti speciali le cui modifiche sono state proposte dalla Commissione affari costituzionali è inserita apposita normativa transitoria che introduce, in sede di prima attuazione, l'elezione diretta del presidente anche nelle regioni a statuto speciale, o per lo meno in alcune di esse con l'estensione del cosiddetto « tatarellum », ferma restando però la

potestà delle assemblee elettive di darsi una diversa forma di Governo possibile in base ad una decostituzionalizzazione delle disposizioni sulla forma di Governo inserite in ciascuno degli statuti speciali.

Dopo aver sottolineato questo importante aspetto politico, desidero esprimere apprezzamento per il metodo con il quale la Commissione affari costituzionali ha operato: vi è stata l'audizione dei presidenti delle assemblee elettive sia nel corso dei lavori preparatori, sia in prossimità di chiusura della discussione generale in aula. Tale audizione è stata illuminante anche ai fini della presentazione degli emendamenti all'Assemblea. Forza Italia ha espresso la propria preoccupazione per le modifiche allo statuto della regione Sardegna per voce dell'onorevole Pisanu. Proposte emendative sono state presentate dall'onorevole Anedda, i cui emendamenti per l'Assemblea ho già sottoscritto.

Per quanto riguarda le modifiche allo statuto della regione siciliana, come deputato eletto in quella regione, avevo presentato, in data 15 maggio 1996, proprio nel cinquantesimo anniversario della promulgazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, una proposta di legge costituzionale (atto camera n. 815), proposta che ho ritirato per non creare qualsivoglia intralcio all'esame della cosiddetta « legge voto » deliberata dall'Assemblea regionale siciliana (mi riferisco all'atto camera n. 5710, presentato alla Camera dalla regione siciliana il 18 febbraio 1999). Aggiungo che, dopo l'approvazione della proposta di legge voto ad opera della Commissione speciale presieduta dall'onorevole Provenzano e poiché quella proposta stentava ad uscire dai lavori dell'aula, avevo fatto mio il relativo testo con la presentazione della proposta di legge costituzionale n. 5615, risalente al 27 gennaio 1999.

In merito alle peculiarità dello statuto siciliano giova ricordare che l'assetto statutario della regione siciliana costituì il primo avvio della trasformazione dello Stato unitario e centralista, risalente allo Statuto di Carlo Alberto, nello Stato unitario e regionale.

Lo statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è la prima avvisaglia di quelle autonomie speciali, riconosciute dall'articolo 116 della Costituzione, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Come si era giunti al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455? Nell'arco degli anni dall'estate 1943 alla primavera del 1946 erano stati assai vivaci in Sicilia i tentativi di separatismo portati avanti, in modo violento ed illegale, dall'EVIS (esercito volontari per l'indipendenza della Sicilia) o propugnati sul piano politico dal MIS (movimento per l'indipendenza della Sicilia), presieduto dall'onorevole Finocchiaro Aprile, e che aveva trovato nelle frange dei cristiano-sociali di Silvio Milazzo e di altri alcuni autorevoli sostenitori. Da oltre Atlantico erano invece giunti gli autorevoli moniti di don Luigi Sturzo, contrario al separatismo, ma favorevole ad un ampio e sano autonomismo legislativo ed amministrativo nel quadro dello Stato italiano unitario.

Il nuovo sovrano Umberto II, subentrato nel maggio 1946 al vertice dello Stato, aveva prontamente sanzionato lo statuto siciliano predisposto dal Governo De Gasperi emanato con il regio decreto legislativo da me ricordato.

Lo statuto della regione siciliana evidenzia alcune incongruenze rispetto al testo della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ma soprattutto ha rivelato alcune gravi insufficienze. Nessuna incidenza sostanziale ha avuto, infatti, sull'assetto dello statuto la modifica apportata con legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1.

In tema di proposte emendative il relatore, onorevole Di Bisceglie, ricorderà che nel corso dei lavori, prima nel Comitato ristretto e poi nella Commissione, ho sempre ribadito che mi sarei astenuto dal presentare emendamenti prima della seconda audizione dei rappresentanti delle regioni. A tale dichiarato proponimento mi sono attenuto con coerenza, ma è evidente che dopo le recenti audizioni ho

ben chiare alcune tematiche sulle quali, ancor prima di farmi presentatore di emendamenti per l'Assemblea, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e in particolare del relatore, confidando nel fatto che anch'egli faccia proprie le soluzioni che mi accingo ad esporre e sulle quali si sono soffermati, in particolare, i rappresentanti della regione siciliana.

Inizio dalle osservazioni emerse nell'audizione del 10 settembre 1999. Si è chiesto che venga espunta dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 la previsione dell'incompatibilità tra la carica di deputato regionale e di deputato europeo.

In Commissione affari costituzionali ho contestato siffatta richiesta e la contesto anche in quest'aula; sul punto, non potrebbe esservi discrasia rispetto a quanto previsto per le altre regioni.

Ragionevole mi è parsa, invece, in sede di audizione, l'ostilità alla locuzione « presidente della giunta », che si rinviene alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1. No, lo statuto siciliano dà al presidente della regione un rango ben diverso da quello di semplice presidente della giunta; egli ha avuto è visto attribuito un potere che compete al Presidente della Repubblica, quello di decidere i ricorsi straordinari proposti avverso atti regionali, provinciali e comunali, ricorsi straordinari che, invece, nelle altre regioni italiane sono tuttora decisi dal Presidente della Repubblica su conforme parere del Consiglio di Stato.

Ancora, il presidente della regione siciliana partecipa con rango di ministro ai lavori del Consiglio dei ministri nei casi previsti dall'articolo 21, comma 3, del vigente statuto; inoltre, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, dello statuto, egli provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della Polizia di Stato, che nella regione dipende dal presidente della regione medesima, e può chiedere l'impiego delle Forze armate. Quest'ultima è una norma di rango costituzionale che i Governi della Repubblica, in oltre cinquantatré anni, non hanno tenuto in alcun conto, tanto che siffatti comportamenti hanno i connotati della violazione della Costituzione. Non si dica che il

presidente della regione avrebbe potuto abusare di tali poteri perché, in tal caso, ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, dello statuto, il Governo avrebbe potuto e dovuto assumere i poteri di direzione della Polizia a tutela dell'interesse generale e della sicurezza pubblica.

Sull'istituto della rimozione, previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, con la quale viene aggiunto un comma apposito al vigente articolo 8 dello statuto, che regola l'istituto dello scioglimento dell'assemblea regionale siciliana, va ricordato che i rappresentanti della regione hanno ritenuto assai pesante la disciplina dell'istituto della rimozione che si intende introdurre non solo per gli atti compiuti in contrasto con la Costituzione, ma anche per le gravi violazioni di legge. Non ci siamo. Le violazioni di legge hanno il loro regime sanzionatorio di carattere penale, civile amministrativo o disciplinare. Dubiterei che, nei confronti di chi riveste quell'ufficio, il fatto di avere la qualifica di presidente della regione possa aggravare le sanzioni, aggiungendo a quelle penali, civili, disciplinari o amministrative sanzioni di rango costituzionale.

Nella mia tesi di laurea (risalente a quarantuno anni fa) sul tema della responsabilità costituzionale, mi posi il problema se e quali potessero essere sanzioni di carattere diverso da quelle penali, civili, amministrative o disciplinari; risposi allora che erano sanzioni costituzionali, ad esempio, la revoca di un ministro o lo stesso scioglimento di un consiglio regionale. Credo che al novero delle sanzioni costituzionali dovrei aggiungere la rimozione.

Penso che dal testo proposto dalla Commissione vada espunta l'ipotesi di gravi violazioni di legge, appunto perché tali violazioni hanno una loro sanzione di carattere penale, civile e amministrativa, e non credo che la violazione di una legge civile, tributaria o amministrativa, che non sia di rango costituzionale, debba portare ad una sanzione costituzionale quale la rimozione. Lo dico anche sotto il profilo della scelta politica; teniamo presente che vi sarebbe uno sproporzionato divario tra le garanzie proprie dell'assem-

blea regionale siciliana, che può essere sciolta solo a seguito della procedura gravosissima prevista dall'articolo 8, e le quasi nulle garanzie che in questo caso avrebbe il presidente della regione siciliana.

Nel corso delle audizioni, poi, è stata fatta un'osservazione che mi è parsa convincente: il voto di sfiducia al presidente della regione va espresso a maggioranza assoluta dei componenti — ecco la necessità di un piccolissimo emendamento — e non semplicemente a maggioranza assoluta. Al riguardo, preannuncio due emendamenti all'articolo 1, comma 1, lettera e), *sub* 10, nonché al comma 2, terzo periodo, sempre dell'articolo 1, affinché si parli di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti e non di maggioranza assoluta e basta.

Sul numero di cittadini firmatari di referendum abrogativi, mi sono parse giuste e anche convincenti le tesi enunciate dal collega Calderisi. Va bene che sia la legge regionale a prevedere la relativa statuizione, ma con apposito emendamento proporrò che la scelta rimanga nell'ambito di un minimo di 50 mila e di un massimo di 100 mila firmatari. Dico 50 mila, perché la popolazione della Sicilia è pari a un decimo di quella dell'Italia e se il quorum per il referendum nazionale e di 500 mila firme, potrebbero anche essere sufficienti 50 mila firme per il referendum abrogativo in Sicilia. Pur tuttavia, è utile che venga previsto anche un massimo, come diceva il collega Calderisi, perché diversamente potrebbe accadere che la previsione di un numero straordinariamente alto di firmatari dei referendum abrogativi finisca con l'eludere una previsione di una legge costituzionale: è chiaro che ove la legge regionale dovesse stabilire 400 mila o 600 mila firme per la presentazione del referendum abrogativo avrebbe nella sostanza svuotato di contenuto la norma di rango costituzionale.

Ultimo in ordine di tempo, ma non in ordine di importanza, è un aspetto sul quale non ci siamo soffermati nel corso dei lavori in Commissione. Mancano 112 giorni all'inizio del terzo millennio, nell'ultimo secolo c'è stata una forte spinta

per la valorizzazione del ruolo delle donne in politica e se i progressi sul piano del ruolo delle donne nella società sono stati rilevanti, più lento è il progresso del ruolo della donna nella vita politica. Vogliamo utilizzare gli strumenti degli statuti speciali, che sono leggi di rango costituzionale, per farlo? Non mi si obietti che ciò non è stato possibile farlo con la proposta di legge per le regioni a statuto ordinario. Credo appunto che la specialità degli assetti statutari di alcune regioni renda ciò possibile. Le colleghe di forza Italia presenteranno essenziali emendamenti in tale direzione, che spero trovino il largo consenso dell'Assemblea (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente e colleghi, io non lamento l'assenza odierna di rappresentanti del Governo istituzionalmente impegnati sull'argomento che stiamo trattando, perché si tratta ormai, su un punto importante e cruciale per il rinnovamento delle nostre istituzioni, di un'assenza sistematica e quindi c'è da meravigliarsi della meraviglia — che appartiene peraltro alla normale polemica parlamentare — di alcuni colleghi circa questa assenza.

Noi stiamo approntando una riforma importante delle istituzioni del nostro paese, per certi aspetti, nonostante questo Governo e, per altri, con il dissenso di elementi significativi di questo Governo. Mi riferisco non tanto al ruolo comunque significativo di spinta e promozione che il ministro Maccanico ha assicurato, nel confronto politico, a queste riforme, ma all'atteggiamento ostruzionistico nei confronti di queste riforme del ministro per gli affari regionali, che appartiene a un partito che ha votato in quest'aula contro la riforma ordinamentale delle regioni a statuto ordinario e che si appresta a riconfermare un giudizio negativo su un punto così significativo inerente le riforme degli statuti per le regioni speciali.

È un dissenso grave e preoccupante; è un elemento che va sottolineato anche perché è stato sottolineato dalla conferenza dei presidenti delle regioni in maggioranza appartenenti al centro sinistra a riprova, cioè, di una confusione sotto il profilo delle riforme costituzionali che è responsabilità *in primis* delle difficoltà interne di questa maggioranza di Governo.

Fatta questa premessa doverosa in modo il più possibile analitico, voglio sottolineare gli elementi positivi, storici per certi aspetti, di questo nostro confronto. Certo, vi sono alcune ombre che non mancherò di far notare soprattutto per quanto riguarda due regioni a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, ma il complesso di questo lavoro e di questo confronto è stato accorciato perché la fine di luglio, anche in questa Assemblea e per i nostri lavori, è interpretata come la fine del mondo, una cosa diversa e più drammatica dell'ordinario lavoro parlamentare. Esso si è sviluppato invece, a settembre, con le consultazioni e, adesso, in Assemblea in modo più compiuto. Questo ci ha permesso di arrivare a un risultato importante. Il contributo delle regioni a statuto speciale è stato significativo. Noi stiamo predisponendo una riforma in senso federalista e presidenzialista delle istituzioni regionali che è una pietra miliare per il futuro dell'ordinamento giuridico non solo periferico, ma complessivo dello Stato nel nostro paese in termini di partecipazione, modernizzazione e trasparenza.

Colleghi, di fronte ad un paese molte volte disperato per l'incapacità del Parlamento di trovare le soluzioni concrete ai problemi del paese, penso che oggi si possa sottolineare con forza la positività di un confronto, largamente unitario su molti aspetti di questo provvedimento, che perviene a soluzioni fortemente innovative.

La destra non può che sottolineare con soddisfazione questo approdo perché tende ad avere l'ambizione non solo a discutere di riforme o a darsi in modo quasi arbitrario l'etichetta di forza politica riformista, ma perché vuole essere

riformista e vuole passare dal dire al fare. Oggi tutti noi stiamo dando un contributo in questa direzione.

Noi, oggi, assicurando stabilità e governabilità a regioni fondamentali del nostro paese, diamo un contributo notevole al sistema delle autonomie perché la prima difesa delle autonomie passa per la garanzia assegnata alle autonomie di poter funzionare. Lo dico nello stesso giorno in cui il presidente della regione Sicilia rassegna le sue dimissioni e nel giorno in cui il consiglio regionale della Sardegna non concede la maggioranza, prevista dallo statuto, al presidente eletto dai sardi alcuni mesi or sono per quel che riguarda il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna. Per uno scherzo del destino il nostro confronto avviene nelle more di questi due esempi drammatici di scarsa capacità di governo e di stabilità nelle isole del nostro paese con problemi gravi, con tensioni politiche che determinano una situazione di ingovernabilità che danneggia la stessa capacità delle autonomie speciali di governare. Penso che il dibattito di oggi, quello della prossima settimana e gli adempimenti concreti e consequenziali che avremo, siano anche una risposta a questo complesso negativo di elementi di instabilità e ingovernabilità che proprio in queste ore la regione Sicilia e la regione Sardegna ci hanno mostrato in tutta la loro gravità e entità.

La destra è anche soddisfatta perché noi raggiungiamo l'obiettivo della stabilità e della governabilità attraverso una riforma in senso presidenzialista delle nostre istituzioni.

Se i siciliani nel 1996 ed i sardi alcuni mesi fa, come i friulani l'anno scorso, avessero potuto votare direttamente il presidente delle relative regioni a statuto speciale, oggi vedrebbero assicurate la governabilità e la stabilità di governo e soprattutto la coerenza del mandato elettorale.

Quindi, l'introduzione di forti connotati di presidenzialismo negli statuti regionali è, per quanto ci riguarda, elemento confortante anche per una riforma complessiva della forma di governo del nostro paese. Lo dico perché questo nostro con-

fronto non può essere letto come un segmento a sé rispetto ad un confronto complessivo sulle grandi questioni di carattere istituzionale, che pure in questo scorcio finale della legislatura, a mio avviso, possono ancora vedere risultati positivi, se questi saranno possibili, se i tatticismi degli schieramenti lasceranno il passo al confronto fecondo delle intelligenze, nella logica dell'interesse comune da ricercare per il nostro paese, come è già avvenuto largamente per queste importanti riforme.

Voglio dire con grande chiarezza, per quanto riguarda un elemento che è stato al centro di polemiche con alcune regioni, che la norma transitoria che abbiamo già previsto per tre di queste cinque regioni a statuto speciale garantisce l'autonomia e non è lesiva della stessa. Vi è una clausola dissolvente che chiude il sistema: abbiamo previsto che, nell'ipotesi in cui non vi sia la possibilità per le assemblee delle regioni a statuto speciale di addivenire alla nuova legge elettorale, vi sia comunque la possibilità automatica di introduzione in tali ordinamenti della legge elettorale vigente per le leggi a statuto ordinario. Questo nostro tentativo non è un *vulnus* all'autonomia: è invece renderla comunque operante rispetto a qualsiasi elemento di paralisi, perché è finalizzato al funzionamento delle autonomie, non alla loro penalizzazione. Così l'ha opportunamente letta, ed io lo ringrazio per il contributo che ha dato in questa direzione, il presidente dell'assemblea regionale siciliana, onorevole Cristaldi, nell'audizione che abbiamo svolto la scorsa settimana; e penso che il consenso dell'Assemblea regionale siciliana sul punto possa sbloccare le perplessità che altre assemblee regionali avevano evidenziato sulla stessa questione, in alcuni casi con forza.

Colleghi, lo voglio dire con convinzione: le forze politiche fondamentali del nostro paese, discutendo su questi argomenti, hanno ritenuto opportuno riconfermare gli elementi di specialità che hanno contraddistinto la storia dell'autonomia di cinque regioni del nostro paese. La nuova stagione di carattere federalista che si

aprirà comunque in Italia e che, per certi aspetti, stiamo aprendo proprio noi continuerà a conservare due elementi di velocità diversa, di estensione e profondità diverse nelle competenze e nei poteri; stiamo ribadendo fra le righe di questo nostro confronto che le ragioni storiche che hanno portato alla specialità degli statuti di Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (ragioni diverse, di carattere internazionale, di insularità, di tutela delle minoranze) vengono riconfermate dalle forze politiche fondamentali italiane. Questo è l'elemento che arricchisce il nostro confronto e garantisce le forze politiche e le popolazioni locali: l'attenzione alla specialità, che viene comunque mantenuta, anche se competenze e poteri significativi vengano trasferiti dallo Stato anche alle regioni a statuto ordinario del nostro paese.

Un altro elemento che continuo a considerare essenziale riguarda gli istituti della democrazia diretta, la possibilità di partecipazione popolare, l'istituto del referendum, individuato in diversi casi, che abbiamo previsto con la convinzione cioè che gli statuti delle regioni a statuto speciale continuino ad avere forti connotati pattizi rispetto al Parlamento nazionale ed allo Stato centralmente inteso, così come era nello spirito originario.

Ho ascoltato le ragioni del collega Calderisi sull'esigenza di estendere gli aspetti relativi all'applicabilità referendaria e penso che alcune delle sue valutazioni siano accoglibili. Non di meno, faccio presente che il nostro sforzo è stato quello di deconstituzionalizzare il più possibile alcuni passaggi, che leggi regionali di applicazione nella compiuta autonomia delle singole realtà regionali potranno poi vedere concretizzati, vale a dire i grandi riferimenti normativi presenti nella legge costituzionale in riferimento agli statuti.

Uno sforzo di metodo per recuperare il più possibile del lavoro fatto a livello di assemblea regionale è stato compiuto e non potevamo agire diversamente poiché avevamo detto alle regioni a statuto ordinario che la forma di governo era loro.

Non potevamo contraddire tale principio proprio per le regioni a statuto speciale perché vi sarebbe stata una contraddizione in termini tra quello che la Commissione e l'Assemblea hanno recentemente votato e questa impostazione. Ritengo, tra l'altro, colleghi, che proprio su questo punto debba essere fatta una valutazione interpretativa — sul punto vi è stata una polemica anche in Commissione — circa l'applicabilità, l'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione. In un primo tempo vi era stato un orientamento di maggioranza in Commissione affinché vi fosse una sorta di blindatura degli statuti regionali rispetto alla volontà applicativa in sede parlamentare. Il Parlamento sarebbe stato libero di accettare o di rifiutare motivatamente gli statuti proposti dalle singole regioni. Successivamente la Commissione ha ritenuto tale impostazione troppo blindata, troppo rigida relativamente all'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione. Ho voluto ricordare questo confronto per dire che il rispetto delle volontà delle assemblee regionali è stato al centro della ricerca di un momento alto di sintesi delle scelte alle quali siamo pervenuti. Si tratta, ripeto, di scelte di grande rilievo, fortemente innovative perché costituiscono i primi passi verso il federalismo possibile per il nostro paese e verso il presidenzialismo e la stabilità per quel che riguarda la forma di governo.

Collegli, vorrei soffermarmi adesso brevemente su due questioni critiche che riguardano due regioni a statuto speciale: la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda la prima — alcuni colleghi l'hanno già detto ed io lo ribadisco con convinzione in questa sede — non possiamo sostenere la tesi della norma transitoria per tutte le altre regioni, fatta salva la provincia di Bolzano, e non applicarla per la Valle d'Aosta. Lo dico con grande chiarezza: la regione Valle d'Aosta sostiene di essere in grado di confermare l'attuale legge elettorale o di modificarla in tempi rapidi. Noi ne siamo fieri, felici, ma, allo stesso tempo, con coerenza, non possiamo che ribadire le

esigenze politiche generali che ci hanno portato a inserire la norma transitoria per quel che riguarda le altre regioni. Pertanto non possiamo che riconfermarla; in tal senso il gruppo di alleanza nazionale ha predisposto un emendamento per l'Assemblea sul quale chiederà un voto.

L'altra questione riguarda, sempre per quanto concerne la Valle d'Aosta, l'articolo 16 dell'attuale statuto. Collegli, vorrei leggerlo brevemente perché il comma 2 del suddetto articolo non può essere cassato. Esso, al titolo V, articolo 16, comma 2, così recita: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni ».

Collegli, siamo di fronte ad un passaggio così manifestamente anticostituzionale rispetto all'uguaglianza dei cittadini che non possiamo disconoscere tutta l'urgenza che il Parlamento italiano elimini dal proprio casellario una così palese offesa dei diritti costituzionali elementari.

Non esiste legge in questo Stato — per fortuna — in cui si faccia riferimento ai diritti del sangue, per cui solo il cittadino nato in una regione ha il diritto di essere rappresentante di quella regione nel consiglio regionale. Non esiste nel nostro ordinamento la previsione che un cittadino possa acquisire la capacità di elettorato passivo solo dopo tre anni di residenza.

In un'Europa nella quale i cittadini comunitari possono già da oggi partecipare alle elezioni amministrative, in un paese nel quale la sinistra da anni discute, si confronta e propone la possibilità che i cittadini extracomunitari partecipino alle elezioni amministrative e nel quale si discute — e per certi aspetti si concretizza — la possibilità di consigli degli stranieri che, con capacità consultiva, affianchino i consigli elettivi, abbiamo una regione, che si presume moderna e progredita, che ha nel suo statuto il riferimento al diritto di sangue, al diritto ereditario di nascita e che nega a cittadini della Repubblica che,

per motivi di lavoro, abbiano la residenza in quella regione, non solo il diritto di elettorato attivo, come accade per il Trentino-Alto Adige, ma addirittura quello di elettorato passivo. Questa vergogna va eliminata e ciò mi sembra il minimo.

Penso che, al di là delle ragioni storiche, plausibili o meno, legittime o meno, che l'hanno concretizzata, siano gli stessi amici della Valle d'Aosta a convenire con questa elementare ed oggettiva riflessione. Lo stesso vale, a tale proposito, per quanto riguarda lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, perché sono ormai superate — se mai vi furono — le ragioni storiche per le quali ancora oggi è previsto un periodo di quattro anni per il riconoscimento del diritto elettorale attivo in quelle due province. Penso, infatti, che siano superati gli ancoraggi internazionali sul punto — lo ha detto molto bene nel suo intervento il collega Olivieri —, dopo che la Repubblica austriaca, con la clausola liberatoria, ha definitivamente riconosciuto l'adempimento da parte del nostro paese degli obblighi derivanti dai relativi trattati internazionali.

Ritengo, inoltre, che elementi di civile convivenza nella provincia di Bolzano, nel Trentino e in Alto Adige siano ormai un patrimonio consolidato comune, di esempio a livello internazionale, che il nostro paese è riuscito a regalare in termini di pacificazione a tutta l'Europa. Alcuni amici mi hanno detto di aver letto sulla stampa internazionale che negli incontri di Rambouillet, a Parigi, prima del dramma del Kosovo, i rappresentanti delle varie etnie della ex Jugoslavia, hanno chiesto notizie, lumi e approfondimenti sulle modalità con cui il nostro paese ha risolto i problemi di convivenza linguistica ed etnica nell'Alto Adige, a dimostrazione dell'esempio importante e significativo che nel nostro paese siamo riusciti a dare al riguardo.

Oggi, per fortuna, non vi sono le condizioni che storicamente forse imposero determinate restrizioni ad esercizi fondamentali, come quelli del diritto di voto, nelle province di Bolzano e Trento; quindi si può addivenire ad un voto per

superare questioni di natura simbolica che hanno pochi addentellati di carattere concreto, come invece hanno gli elementi relativi alla mancata tripolarità dell'attuale statuto di autonomia che viene toccato in maniera sostanziale, essendo prevista la limitazione dell'istituto regione depotenziato della competenza sul sistema elettorale affidato alle due province.

Il gruppo di alleanza nazionale è convinto che la regione Trentino-Alto Adige (non a caso il consiglio regionale ha varato in queste settimane l'istituzione di una commissione per la valorizzazione delle competenze e del ruolo della regione) debba rimanere, per le competenze assegnate dal vigente statuto, elemento significativo di collante tra le due province. Con il nuovo statuto la regione perde, con le competenze in materia elettorale che garantivano una uniformità per le due province, un elemento essenziale caratteristico di competenza che di fatto è un depauperamento del suo ruolo. Contestiamo tale elemento così come contestiamo la possibilità, prevista per la provincia di Bolzano, di assessori esterni, fuori dal consenso di una delle comunità (in questo caso la comunità italiana, secondo quanto previsto dagli accordi internazionali). Siamo convinti, come ha detto il collega Zeller nel suo intervento il 29 luglio scorso in quest'aula, che sulla revisione statutaria deve essere espresso un parere da parte della commissione speciale costituita presso la Presidenza del Consiglio, a norma del punto 137, delle misure in favore delle popolazioni altoatesine concordate nel 1969 a Copenaghen tra l'Italia e la Repubblica austriaca. So che la commissione è convocata prossimamente, ma questo è un ostacolo ancora non rimosso lungo la strada propedeutica all'esame delle modifiche statutarie della regione Trentino-Alto Adige.

Faccio queste osservazioni perché ieri nell'ufficio di presidenza della Commissione affari costituzionali abbiamo chiesto (e presenteremo anche in aula una richiesta in tal senso) uno stralcio della parte relativa allo statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige. Ho

parlato di stralcio e non di soppressione perché siamo convinti della necessità di dare anche alle province di Trento e Bolzano, e quindi alla regione Trentino-Alto Adige nel suo insieme, quegli stessi elementi finalizzati alla stabilità e alla governabilità che diamo alle altre regioni italiane. La nostra richiesta non è motivata dalla volontà di sottrarsi ad un confronto sull'argomento bensì dalla convinzione che gli argomenti a questo riguardo debbano essere maggiormente sviluppati, soprattutto in una situazione politica del tutto particolare in cui i pronunciamenti della regione Trentino-Alto Adige sono apparsi ambigui, a volte contraddittori, a volte trasversali rispetto agli schieramenti di maggioranza ed opposizione. Vi è dunque la necessità di un approfondimento, soprattutto nella considerazione strategica dell'opportunità che il ruolo della regione Trentino-Alto Adige non sia penalizzato rispetto a debordanti competenze delle province autonome di Trento e Bolzano. Tutto questo nel rispetto di quella sostanziale e non nominalistica tripolarità che è la caratteristica essenziale di quello statuto di autonomia.

Concludo il mio intervento, assicurando da parte dei deputati del gruppo di alleanza nazionale una grande attenzione al prosieguo del dibattito e alla discussione degli emendamenti che presenteremo per rendere migliorabile il testo concernente gli statuti di Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Ribadisco le annotazioni negative su alcuni passaggi relativi al testo predisposto per la Valle d'Aosta; mi permetto di avanzare nuovamente la richiesta di stralcio per quanto riguarda gli elementi relativi all'articolo sulla revisione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito, con le repliche, è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 20 settembre 1999, alle 15:

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

CAVERI; NICCOLINI ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; FONTANINI e BOSCO: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (229-3730-3826-3935).

— *Relatori: Maselli per la maggioranza; Menia di minoranza.*

La seduta termina alle 11,35.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO FABIO CALZAVARA SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA A.C. 4218

FABIO CALZAVARA, *Relatore*. Come sappiamo la Mongolia non è un paese così estraneo all'Occidente, in quanto i primi contatti risalgono a 832 anni or sono; ricordiamo Cinghis Kahan, Tamerlano, le famose vie della seta, i tradizionali commerci delle spezie, dello zucchero, delle perle, delle pietre preziose, dei tessuti e dell'oro (articolo 2 dell'accordo) poi Venezia e i fratelli Polo, le storie medievali sul regno del prete Gianni che portò la Chiesa ad inviare emissari ai re della Mongolia, i racconti di Emilio Salgari ambientati nelle steppe e nelle pianure dell'Asia centrale.

Nel relazionare su questa iniziativa internazionali tra Repubblica italiana e Repubblica di Mongolia, intendo sottolineare alcuni aspetti non tanto dell'accordo in sé, simili ad altri già affrontati dalla Commissione (accordo dai contenuti estremamente generali), quanto della Mongolia, e quindi evidenziare (al di là delle normali iniziative diplomatiche amichevoli tra Stati) le ragioni per le quali noi consideriamo la Mongolia un paese

con il qual è interessante intrecciare sempre più numerosi rapporti di varia natura.

La Mongolia è cronologicamente è stato il secondo Stato socialista del mondo. Nel periodo 1989-1990 esso ha subito uno *shock* economico a seguito del venir meno degli aiuti della Russia. Nel 1991 è diventato membro della Banca mondiale, la quale attraverso l'IDA ha sviluppato operazioni volte a stabilizzare la situazione del paese con progetti per la lotta alla povertà, ricostruzione delle infrastrutture, riforme nei settori della finanza, della macroeconomia e dell'impresa di mercato, allo scopo concedendo prestiti per 164 milioni di dollari. Tramite il Fondo monetario internazionale, nel 1998 sono stati impegnati 250 milioni di dollari, di cui 60 milioni erogati dal Giappone che ha concesso aiuti addizionali per 30 milioni di dollari.

La Mongolia è un paese dove gran parte della popolazione vive in stato di povertà, con un elevato tasso di disoccupazione (49,8 per cento nel 1998). È bene comunque sottolineare che vi è stata una crescita reale del PIL a partire dal 1997 e una diminuzione dell'inflazione media: aumento della produzione agricola, del patrimonio zootecnico in particolare della popolazione caprina per la domanda estera proveniente dall'industria tessile (articolo 2 dell'accordo), *cashmere* (in Italia ad esempio Loro Piana), dell'industria mineraria (articolo 2 dell'accordo) che rimane il settore più dinamico anche grazie all'apprezzabile afflusso di investimenti esteri diretti. Il 1° giugno 1998 è stata introdotta l'IVA (aliquota del 10 per cento). I settori esteri di produzione che hanno beneficiato di importazione sono stati quello dei macchinari (tessile e vestiario) e quello dell'attrezzatura produttiva. Russia e Cina sono oggi i principali partners commerciali. A questi paesi e al Giappone, si è aggiunta la Svizzera con importazione di rame. Si registra anche un aumento del flusso di turisti (articolo 2 dell'accordo), anche se il settore ricettivo manca di infrastrutture adeguate.

La Mongolia ha individuato da tempo tre settori prioritari per il proprio sviluppo (articolo 2 dell'accordo): energia, telecomunicazioni ed infrastrutture. L'obiettivo principale della Mongolia è di portare il paese verso un'economia di mercato, riducendo il peso del settore pubblico nella formazione del PIL e sostenendo l'iniziativa privata. Gli obiettivi macroeconomici voluti dal Fondo monetario internazionale per il triennio 1998-2000 prevedono una crescita annua del 6 per cento, il contenimento dell'inflazione, un aumento delle riserve internazionali, la riduzione del disavanzo pubblico del 6 per cento del PIL nel 2000. È da chiedersi comunque se le misure richieste dal Fondo monetario internazionale potranno garantire uno standard di vita soddisfacente per la popolazione o se quelle imposte potranno essere onorate tramite un ulteriore sacrificio della popolazione ad esempio in tema di salari.

Nel 1998 la Mongolia ha promosso una serie di iniziative con l'Italia: *joint-ventures* tra aziende mongole ed italiane (la Mongolia ospita al momento 29 *joint-ventures* di cui 9 italiane, operanti con capitali governativi); accordo sulla doppia imposizione fiscale (articolo 8 dell'accordo); rinnovamento del protocollo culturale (collaborazione tra università, borse di studio).

Le linee guida suggerite dalla Camera del commercio e dell'industria della Mongolia per il 1999 sono: un foro mondiale degli imprenditori di origine mongola; conferenza degli imprenditori della Repubblica di Mongolia; progetto delle Camere di commercio europee nel programma TACIS; regolazione sull'origine dei prodotti per esportazione della Mongolia.

Si ricorda che nel 1994 il Governo della Repubblica di Mongolia ha stabilito delle riduzioni sui dazi doganali per determinate merci di importazione: del 50 per cento per attrezzature per l'industria pesante, per la lavorazione primaria di cuoio e pellame, per la produzione e riparazione di calzature, per l'industria agroalimentare, per il trasporto pubblico, per le strutture mediche, per l'energia elettrica e l'industria mineraria, per l'in-

dustria tessile, per la lavorazione della lana e del cashmere e per trattori e mietitrebbiatrici; del 33 per cento per il riso; del 50 per cento per la lavorazione delle pellicce; del 66 per cento per le tele cerate; del 50 per cento per i macchinari agricoli e nelle comunicazioni; infine del 100 per cento per i farmaci.

A grandi linee, la situazione in termini di allocazione settoriale è la seguente: USA: estrazione petrolifera, dell'oro, dell'uranio, e di altri minerali, lavorazione del cashmere, informazione tecnologica; Russia: estrazione petrolifera e mineraria, costruzione e produzione di materiali per l'edilizia e le riparazioni; Cina: materiali da costruzioni, settore televisivo; Giappone: comunicazioni, turismo, maglieria, esportazioni di carni; Corea del sud: lavori tessili, maglieria, trasporti.

Un accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica, tra Repubblica italiana e Repubblica di Mongolia è quindi auspicabile: per offrire sostegno ad una Repubblica ancora in via di transizione economica e che perciò ha bisogno di trovare consenso ad instaurare relazioni economiche e politiche con la comunità internazionale. Per una stabilità dei mercati e della sicurezza internazionale è sicuramente auspicabile che la comunità internazionale, Europa *in primis*, che ha incentivato ed appoggiato il cambiamento che dal 1989 si è avuto nel continente europeo ed asiatico negli Stati facenti parte dell'ex Unione sovietica, non abbandoni in via di transizione sia economica che sociale, e provveda a creare opportunità di crescita senza che essi divengano terra di conquista. Allo scopo, essa dovrà affiancare ai sistemi macroeconomici imposti dalla banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale e dall'Agenzia di sviluppo industriale, per la concessione di prestiti, un tessuto produttivo non limitato a pochi settori di nicchia ma che sviluppi tutte le potenzialità che il paese può offrire attraverso l'incentivazione dell'imprenditoria privata al fine di evitare un indebitamento estero inaccettabile per il suo sviluppo.

L'esperienza imprenditoriale italiana (che è costituita nell'ossatura, come è a tutti noto, dalla piccola e media impresa e non dalle grandi aziende che, pur essendo private, beneficiano di ingenti aiuti finanziari da parte dello Stato che diminuiscono i rischi d'impresa), può offrire sicuramente un *know-how* utile alla Mongolia per realizzare un sistema industriale sfaccettato, che permetta al paese di produrre beni esportabili, che sia competitivo in alcuni settori dei mercati internazionali e che incentivi un aumento del già ampio numero di *joint-ventures* (le aziende miste di cui all'articolo 2 dell'accordo nate negli ultimi anni).

Ricordiamo un punto che esula dall'accordo e che però fa parte integrante della politica italiana, di quella europea e dell'agenda della prossima Assemblea plenaria delle Nazioni Unite, in ottobre: l'abolizione della pena di morte. La Mongolia è uno dei 76 paesi membri delle Nazioni Unite in cui vige ancora la pena di morte, e si prevede sia (secondo quanto detto nel rapporto 1999 «La pena di morte nel mondo» dell'associazione Nessuno tocchi Caino) uno dei 90 paesi che si opporranno all'abolizione della pena capitale, che è lì eseguita per fucilazione. Fonti ufficiali parlano di 10-20 esecuzioni annuali. La Mongolia è uno dei 18 paesi al mondo che ha condannato o giustiziato stranieri nel 1998 (vi compaiono peraltro anche gli USA). La pena capitale è comminata per alcuni tipi di reati: omicidio intenzionale; violenza carnale; reati gravi contro lo Stato.

Sarebbe dunque auspicabile un impegno del Parlamento e del Governo per indurre la Repubblica di Mongolia a sostituire la pena capitale con una pena detentiva.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 13,30.